

## Lo spesometro: come, quando, perché

22 Settembre 2017  
Commercialista Telematico

di Luca Bianchi

Stanno arrivando in redazione del Commercialista Telematico tanti quesiti sullo spesometro, che sta diventando una scadenza vissuta che sempre maggior apprensione da tanti colleghi per l'invasività delle richieste di dati e la difficoltà nella gestione degli invii telematici. Una delle richieste più comuni riguarda i contribuenti minimi e forfettari.

### Quesito

Potreste chiarirmi un dubbio in merito allo spesometro? Bisogna o meno indicare le fatture ricevute da fornitori in regime di vantaggio?

### Risposta

Come abbiamo già illustrato sulle pagine del Commercialista Telematico ([leggi l'articolo del 05/09/2017 del dottor Giancarlo Modolo](#)) i commercialisti che usufruiscono dei regimi di vantaggio, cioè del vecchio regime dei minimi o del nuovo regime dei forfettari non sono soggetti all'obbligo dello spesometro in quanto sono esentati dagli obblighi IVA di registrazione delle fatture emesse e ricevute ed alle conseguenti comunicazioni periodiche.

I soggetti titolari di partita IVA, al contrario, sono obbligati a segnalare nello spesometro anche le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari, l'obbligo di inserimento riguarda (facciamo riferimento all'[articolo citato](#) per maggiori dettagli sugli obblighi ed esclusioni dall'invio) tutte le fatture emesse e ricevute, anche da soggetti che usufruiscono dei regimi di vantaggio. Il motivo è anche abbastanza evidente: nonostante i contribuenti che usufruiscono del regime di vantaggio non inviano lo spesometro, se le fatture che hanno emesso vengono "tracciate" da altri contribuenti soggetti ad Iva si avrà la possibilità di confrontare il "fatturato" indicato da tali contribuenti nel quadro LM con le risultanze degli spesometri dei clienti. In assenza di ulteriori dati il fisco avrà pur sempre la possibilità di controllo incrociato.

*Redatto il 9 settembre 2017*

**TAG:** *New Economy, spesometro, Diritto commerciale*

---

### Avvertenza

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di*

*commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*